



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

Ordinanza speciale n. 1 dell'11/04/2023

ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - Interventi di ricostruzione nel comune di Casamicciola Terme (NA).

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023 al n. 265;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato "*Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*" (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018");

Visto l'articolo 1, comma 734, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto l'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in base al quale "*Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente”;

Visto altresì il comma 4-ter del predetto articolo 13, in base al quale “*Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto*”;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Dato atto che:

- le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione;
- attraverso le ordinanze in deroga possono essere disposte ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”;

- tramite le ordinanze in deroga, il Commissario straordinario individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Visto il comma 1 dell'art. 27 del D.L. 109/2018 che annovera tra i soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino, miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 26, comma 1, anche l'Agenzia del Demanio e i Comuni;

Vista l'ordinanza n. 19 del 6 ottobre 2022 recante “*Organizzazione della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017*”, in particolare l'articolo 6, il quale prevede:

- comma 1: “*Per interventi di particolare criticità ed urgenza individuati con ordinanze in deroga, da emanarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020, nonché dell'articolo 13, comma 4bis, del decreto legge n. 228 del 2021, la Struttura commissariale può svolgere le funzioni di Soggetto attuatore e stazione appaltante.*”;
- comma 2: “*Nei casi di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a nominare il Responsabile unico del procedimento (RUP) e le altre figure tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché a individuare uno o più responsabili tecnici con la funzione di predisporre le relazioni istruttorie, con l'ausilio degli esperti della Struttura commissariale, di coordinare gli interventi ed assicurarne il monitoraggio. Agli stessi tecnici incaricati potranno essere affidate le funzioni istruttorie previste dal comma 8, dell'articolo 26, del decreto legge n. 109 del 2018, nonché quelle eventualmente introdotte*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

con le ordinanze in deroga. Il Commissario straordinario può, altresì, affidare l'incarico di Collaudatore.”;

- comma 3: *“Il Commissario straordinario individua, all'interno della Struttura commissariale, i soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali cui affidare gli incarichi di cui al comma 2.”;*

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 1453 del 12 ottobre 2022, con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 19 del 2022 nonché dell'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legge n. 228 del 2021, i responsabili tecnici per la predisposizione delle relazioni istruttorie propedeutiche alla adozione delle ordinanze in deroga per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 1593 del 04/04/2023, con il quale sono stati apportate le necessarie modifiche al decreto n. 1453 del 12 ottobre 2023, a seguito delle modifiche all'assetto organizzativo della Struttura commissariale conseguente ai tragici eventi del 26 novembre 2022, con nuove nomine dei responsabili tecnici per la predisposizione delle succitate relazioni istruttorie;

Vista l'ordinanza n. 6 del 10 maggio 2019, recante *“Approvazione dello stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica”;*

Vista l'ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2020, recante *“Rimodulazione del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa della normale attività scolastica, educativa o didattica”;*

Vista l'ordinanza n. 14 del 29 ottobre 2020, recante *“Approvazione del primo stralcio del piano delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017”;*

Visti gli esiti, in base alla documentazione protocollata agli atti della struttura commissariale e agli aggiornamenti formali e informali delle interlocuzioni con il Comune, della relazione tecnica istruttoria predisposta dal tecnico della Struttura commissariale designato con decreto del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Commissario straordinario n. 1593 del 04 aprile 2023, acquisita con prot. n. 1098/CS/ISCHIA del 7/04/2023, allegata alla presente ordinanza (All. 1);

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

- a) gli interventi riguardano edifici la cui ricostruzione è urgente, di particolare criticità e indispensabile al fine del recupero unitario del tessuto urbano;
- b) l'impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando gravi pregiudizi alle attività didattiche e al loro regolare svolgimento, di talché si rende necessario garantire quanto prima il recupero pieno degli edifici scolastici danneggiati;
- c) sussiste l'esigenza di assicurare la funzione educativa e di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre, garantendo a studenti, docenti e personale amministrativo condizioni di lavoro in linea con le attività che vi si svolgono;
- d) la collocazione provvisoria delle scuole e della sede comunale in una pluralità di sedi distaccate temporanee crea disagi alla cittadinanza per frammentazione dei servizi resi al cittadino e grava l'amministrazione dei costi di locazione delle sedi sostitutive, oltre a costituire per la collettività una perdita del valore identitario e simbolico delle sedi storiche;
- e) gli interventi riguardano edifici per i quali è in atto un crescente, progressivo ammaloramento, nonché delle opere provvisoriale e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose;
- f) al fine di garantire gli interventi ed il conseguente utilizzo di alcuni degli edifici, ad uso prevalentemente scolastico, si rendono necessari anche specifici interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico.

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali in quanto gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e scolastici del comune di Casamicciola Terme si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che con nota acquisita al prot. n. 2581CS/ISCHIA del 20 settembre 2022, il Comune di Casamicciola Terme ha rappresentato le ritenute esigenze dell'ente relativamente al piano di cui trattasi e precisamente:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

1. OS/CT/04 – Miglioramento/adequamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Sanseverino con abbattimento e Ricostruzione -, € 2.418.899,46;
2. OS/CT/05 - Intervento di adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico A. Manzoni, € 7.512.535,73;
3. OS/CT/08 - Intervento di adeguamento sismico Plesso Scolastico Ibsen con abbattimento e ricostruzione, € 14.297.989,07;
4. OS/CT/06 -Lavori di Miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico Lembo, € 5.161.732,09;
5. OS/CT/01 – Edificio Casa Comunale denominato “Palazzo Bellavista o Napoleon” - Miglioramento /adequamento sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale, € 5.699.754,37;
6. OS/CT/02 - Lavori di miglioramento/adequamento sismico, ripristino e riqualificazione dell'ex Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante, € 3.195.409,42;
7. OS/CT/09 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimitero Monumentale, nonché adeguamento sismico e messa in sicurezza del muro di cinta su via Vicinale Bagnitiello, € 1.082.058,71;
8. OS/CT/10 - Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato “ex Capricho” - Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato, € 3.139.421,57;

Considerato che a seguito di un'approfondita istruttoria da parte della struttura commissariale, si è ritenuto di dover ridurre gli importi richiesti per le opere di cui ai punti 1, 3 e 4, tenendo conto dei costi parametrici riferiti all'edilizia scolastica e di altri elementi istruttori, così come risultante dalla Relazione ,di cui all'Allegato 2;

Considerato altresì che sono da ricomprendere nella presente ordinanza, come si evince dalla Relazione istruttoria del tecnico designato, i consolidamenti di due versanti (località Piccola Sentinella e Collinetta Paradisiello) di interazione geologico-tecnica con l'area di sedime rispettivamente degli immobili pubblici Ibsen e Manzoni-Napoleon-Sanseverino e precisamente:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

1. OS/CT/03 – Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica all'area su cui è ubicato l'edificio scolastico Ibsen, € 1.968.118,40;
2. OS/CT/07 - Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino, € 5.239.280,00;

Dato atto, ai fini della corretta quantificazione della somma da finanziare, che con Ordinanza n.6 e n. 9 sono già state finanziate le seguenti prestazioni:

- 1- OS/CT/04 - Miglioramento/adequamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Sanseverino con abbattimento e ricostruzione: Decreto n. 1313 del 28 gennaio 2022: erogazione dell'anticipo delle risorse finanziarie per spese tecniche di progettazione Euro 26.000,00;
- 2- OS/CT/06 -Lavori di Miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico Lembo: Decreto n. 408 del 17 gennaio 2020: erogazione dell'anticipo delle risorse finanziarie per spese tecniche di progettazione Euro 42.000,00 e Decreto n.1339 del 31 marzo 2022, con cui è stato approvato il progetto esecutivo (art. 26, comma 8, del D. L. n. 109/2018) disponendo la concessione di un contributo di Euro 3.690.833,27;

Dato atto, ai fini della corretta quantificazione della somma da finanziare, che con Ordinanza n.14 sono già state finanziate le seguenti prestazioni:

- 3- OS/CT/09 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimitero Monumentale, nonché adeguamento sismico e messa in sicurezza del muro di cinta su via Vicinale Bagnitiello: Decreto n. 1310 del 25 gennaio 2022: Erogazione a titolo di anticipazione del 30% delle spese tecniche per la progettazione, Euro 36.980,36;
- 4- OS/CT/10 - Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato "ex Capricho" - Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato": Decreto n. 1341 del 12/04/2022: Erogazione a titolo di anticipazione del 30% delle spese tecniche per la progettazione, Euro 83.831,28.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ritenuto che con riferimento alla Scuola primaria Lembo, il relativo intervento viene contemplato nella presente ordinanza ai soli fini dell'adeguamento dei costi conseguenti all'incremento eccezionale dei prezzi dei materiali in coerenza con la variazione dell'Indice generale Istat per i costi dell'edilizia, ed all'applicazione delle disposizioni in deroga, tenuto conto che il finanziamento è stato già definito con il decreto commissariale n. 1339 del 31 marzo 2022;

Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero degli edifici ubicati nel comune di Casamicciola Terme nel limite massimo di euro € 45.897.264,22 che trovano copertura a valere sulle risorse della contabilità speciale attribuita al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 109 del 2018, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie;

Considerato che, in ragione dell'ampiezza del programma di ricostruzione pubblica con gli interventi sopraelencati e della previsione della demolizione e ricostruzione di taluni edifici pubblici, si rende necessario che il Comune di Casamicciola provveda, nelle more delle attività di progettazione, a rimettere una proposta di diversa dislocazione sia dei servizi pubblici, scolastici e non, che dei beni mobili depositati negli immobili da ricostruire;

Ritenuto altresì di dover provvedere alla copertura degli oneri eventualmente occorrenti per la locazione di immobili anche privati, i cui canoni non potranno superare i valori medi dell'osservatorio del mercato immobiliare, per gli edifici scolastici ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett.b) del DL 109/2018 e per gli altri immobili autorizzandone l'imputazione nei quadri economici degli interventi sopraelencati entro il limite del 3% dell'importo stanziato per ciascun intervento con la presente ordinanza, riferiti agli immobili oggetto di demolizione e ricostruzione o presso i quali siano depositati beni mobili da riutilizzare;

Considerato che il Commissario straordinario, con nota pec prot. n. 2986 del 20 ottobre 2022, ha richiesto all'Agenzia del demanio la disponibilità ad avviare una collaborazione con l'obiettivo di affiancare i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno con la Struttura per la Progettazione in forza presso la predetta Agenzia, per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura e attività tecnica di supporto e di *project management* per garantire alla progettazione degli interventi oggetto di ordinanze speciali qualità e tempi celeri di esecuzione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ritenuto che con nota pec prot. n. 3101 del 28 ottobre 2022, l'Agenzia del Demanio ha comunicato la piena disponibilità alla richiesta collaborazione, attraverso la messa a disposizione della predetta Struttura per la Progettazione con il compito di fornire le attività tecniche necessarie a garantire la progettazione degli interventi secondo criteri di innovazione e sostenibilità, anche accompagnando la realizzazione degli stessi con azioni di *project management* che garantiscano una ricostruzione di qualità e con una tempistica celere;

Visto il conseguente accordo ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, 241 stipulato in data 04/04/2023 tra il Commissario straordinario, il comune di Casamicciola Terme e l'Agenzia del demanio, con il quale è stato avviato un rapporto di collaborazione istituzionale tra il Commissario Straordinario, il comune e l'Agenzia per gli interventi di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici e dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'isola di Ischia, in base al quale l'Agenzia, anche avvalendosi della sua Struttura per la Progettazione, potrà assumere il ruolo di Soggetto attuatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 948 del 30 novembre 2022;

Visto, in particolare, l'articolo 4 del predetto accordo, che prevede la costituzione di un "Tavolo Tecnico" al fine di esaminare il quadro degli interventi e le modalità e strumenti necessari alla conseguente realizzazione, con funzioni di supporto alla Struttura commissariale, della predisposizione degli atti preliminari all'adozione delle ordinanze commissariali e per l'espressione di pareri tecnici sulla fattibilità degli interventi;

Dato atto che il Tavolo Tecnico si è riunito nella seduta del 05/04/2023, come risultante dal verbale n.1 del 05/04/2023, ed ha proceduto ad una prima disamina degli interventi di cui all'Allegato dell'Accordo per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici;

Dato atto che il comune di Casamicciola Terme attesta di disporre di una organizzazione interna che presenta adeguate professionalità preposte alla gestione degli appalti;

Ritenuto pertanto opportuno, in virtù della specificità degli interventi e per ragioni di continuità e connessione con gli interventi già avviati, individuare il comune di Casamicciola Terme, il quale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per i seguenti interventi:

1. OS/CT/02 - Lavori di miglioramento/adequamento sismico, ripristino e riqualificazione dell'ex Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante;
2. OS/CT/09 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimitero Monumentale, nonché adeguamento sismico e messa in sicurezza del muro di cinta su via Vicinale Bagnitiello;

Ritenuto di dover individuare la Struttura commissariale quale Soggetto attuatore per i seguenti interventi:

1. OS/CT/03 – Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica all'area su cui è ubicato l'edificio scolastico Ibsen;
2. OS/CT/07 - Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino;

Ritenuto che l'individuazione del Soggetto attuatore per i seguenti interventi sarà definita con successivo decreto del Commissario straordinario sulla base della proposta tecnica elaborata dal Tavolo Tecnico istituito tra Struttura commissariale, Agenzia del Demanio e Comune di Casamicciola Terme, di cui all'articolo 4 del suindicato Accordo interistituzionale del 04/04/2023, sulla base di ulteriori approfondimenti tecnici, al fine di individuare la soluzione tecnico-amministrativa più utile e appropriata per la spedita ed efficace realizzazione di tali interventi:

1. OS/CT/04 – Miglioramento/adequamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Sanseverino con abbattimento e Ricostruzione;
2. OS/CT/05 - Intervento di adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico A. Manzoni;
3. OS/CT/08 - Intervento di adeguamento sismico Plesso Scolastico Ibsen con abbattimento e ricostruzione;
4. OS/CT/06 -Lavori di Miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico Lembo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

5. OS/CT/01 – Edificio Casa Comunale denominato “Palazzo Bellavista o Napoleon” - Miglioramento /adeguamento sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale;
6. OS/CT/10 - Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato “ex Capricho” – Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa essere, altresì, supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi comprese le attività proprie dell'Ufficio di direzione dei lavori e di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 101, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che:

- la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico;
- a tal fine, con nota prot. n. 2736 del 5 ottobre 2022 al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) è stata richiesta la disponibilità a collaborare con il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017 al fine di realizzare azioni concrete e adottare un modello di ricostruzione sostenibile per una concreta opportunità di sostegno e riqualificazione del territorio nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi sismici;
- con nota acquisita agli atti al prot. n. 3184 dell'8 novembre 2022, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ha manifestato piena disponibilità a fornire un contributo nell'ambito della promozione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

dell'isola di Ischia, estendendo l'attività di supporto già avviata con la Struttura commissariale del centro Italia con il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 25 marzo 2021;

Considerato che i soggetti attuatori di cui all'articolo 27 del decreto legge n. 109 del 2018, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., devono proporre al Commissario straordinario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'articolo 36, comma 2, lett. *d*), del decreto legislativo n. 50 del 2016, a sua volta derogato dalle vigenti disposizioni di cui al combinato disposto dei decreti-legge nn. 76 del 2020 e 77 del 2021 – convertiti rispettivamente con leggi n. 120 del 2020 e 108 del 2021 e s.m.i.;

Considerato che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, previa consultazione di un congruo numero operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i contratti pubblici di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non osta ai principi del legislatore comunitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, atteso che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare;

Considerato che l'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 76 del 2020, nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica prevede che *“le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge”* rafforzando pertanto in tali casi la possibilità di derogare alle procedure ordinarie;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ritenuto di derogare all'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Dato atto che l'articolo 48, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021 consente di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, come disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve comunque essere connotato da un sufficiente grado di dettaglio e da una analisi comparativa delle diverse soluzioni in termini di costi e benefici per la collettività e della qualità ed efficienza energetica dell'opera, essendo richiesto anche il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali;

Considerato che l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Ritenuto di riconoscere, sulla base del costante orientamento interpretativo di cui all'art. 32, comma 10 del Codice Appalti, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto, al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, che il contratto possa prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte;

Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi di derogare le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza;

Ritenuto di poter derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 5 del citato decreto legge n. 76 del 2020 per quanto attiene alla previsione, in ciascun appalto, del Collegio consultivo tecnico, adottando una specifica disciplina per gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili del comune di Casamicciola Terme;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciale e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Accertata con i dirigenti della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale n. 6103 accesa sulla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché la loro imputazione pluriennale in ragione degli stanziamenti aggiuntivi previsti dall'art. 1 comma 737 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Vista l'attestazione, a firma dei dirigenti competenti della struttura commissariale, contenente la valutazione di impatto finanziario e i cronoprogrammi, acquisita al prot. 1131/CS/ISCHIA in data 11/04/2023 (Allegato 2);

DISPONE

Art. 1

(Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi di ricostruzione degli edifici comunali del comune di Casamicciola Terme danneggiati dagli eventi sismici, meglio descritti nella allegata Relazione tecnica, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
 1. OS/CT/04 – Miglioramento/adequamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Sanseverino con abbattimento e Ricostruzione, € 1.927.252,80;
 2. OS/CT/05 - Intervento di adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico A. Manzoni, € 7.512.535,73;
 3. OS/CT/08 - Intervento di adeguamento sismico Plesso Scolastico Ibsen con abbattimento e ricostruzione, € 12.044.419,20;
 4. OS/CT/06 - Lavori di Miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico Lembo, importo complessivo € 4.428.999,92;
 5. OS/CT/01 – Edificio Casa Comunale denominato “Palazzo Bellavista o Napoleon” - Miglioramento /adequamento sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale, € 5.359.768,47;
 6. OS/CT/02 - Lavori di miglioramento/adequamento sismico, ripristino e riqualificazione dell'ex Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante, € 3.195.409,42;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

7. OS/CT/09 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimitero Monumentale, nonché adeguamento sismico e messa in sicurezza del muro di cinta su via Vicinale Bagnitiello, € 1.082.058,70;
 8. OS/CT/10 - Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato “ex Capricho” – Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione, € 3.139.421,57;
 9. OS/CT/03 – Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica all’area su cui è ubicato l’edificio scolastico Ibsen, € 1.968.118,40;
 10. OS/CT/07 - Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino, € 5.239.280,00;
2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza, come evidenziato nella relazione istruttoria redatta dal tecnico designato della Struttura Commissariale e sottoscritta dal dirigente competente, in quanto:
- a) riguardano edifici la cui ricostruzione è urgente, di particolare criticità e indispensabile al fine del recupero unitario del tessuto urbano;
 - b) l'impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando gravi pregiudizi alle attività didattiche e al loro regolare svolgimento, di talché si rende necessario garantire quanto prima il recupero pieno degli edifici scolastici danneggiati, nonché garantire nell'immediato spazi alternativi in cui poter ospitare la popolazione scolastica;
 - c) sussiste l'esigenza di assicurare la funzione educativa e di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre, garantendo a studenti, docenti e personale amministrativo condizioni di lavoro in linea con le attività che vi si svolgono;
 - d) la collocazione provvisoria delle scuole e della sede comunale in una pluralità di sedi distaccate temporanee crea disagi alla cittadinanza per frammentazione dei servizi resi al cittadino e costituisce per la collettività una perdita del valore identitario e simbolico delle sedi storiche;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- e) gli interventi riguardano edifici per i quali è in atto un crescente, progressivo ammaloramento, nonché opere di consolidamento, necessarie al fine di garantire la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione, evitando il potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose;
 - f) al fine di garantire gli interventi ed il conseguente utilizzo di alcuni degli edifici, ad uso prevalentemente scolastico, si rendono necessari anche specifici interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico.
3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta dal comune di Casamicciola Terme, nell'allegata Relazione sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche .

Art. 2

(Individuazione del soggetto attuatore e disposizioni in materia di responsabile unico del procedimento)

1. In ragione della unitarietà degli interventi, il comune di Casamicciola Terme è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui ai punti 6 e 7 del comma 1, dell'articolo 1 e per le attività ivi indicate, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione diretta dei procedimenti.
2. Per gli interventi di cui ai punti 9 e 10 dell'articolo 1, comma 1, il Soggetto attuatore è la Struttura commissariale.
3. L'individuazione del Soggetto attuatore per gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, e 8 dell'articolo 1, comma 1, sarà definita con successivo decreto del Commissario straordinario sulla base delle conclusioni elaborate dal Tavolo Tecnico istituito tra Struttura commissariale, Agenzia del Demanio e Comune di Casamicciola Terme, di cui all'articolo 4 del suindicato Accordo interistituzionale del 04/04/2023, contenenti l'indicazione delle soluzioni tecnico-amministrative più utili e appropriate per la spedita ed efficace realizzazione di tali interventi. Il tavolo tecnico



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

dovrà, in coerenza con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 dell'accordo del 4/04/2023, valutare i progetti, gli atti e lo stato delle procedure in corso ai fini della presa in carico degli interventi da parte dei soggetti attuatori. L'analisi svolta dal tavolo tecnico dovrà basarsi sulla definizione del quadro esigenziale e degli atti trasmessi dal Comune di Casamicciola Terme. L'Agenzia del Demanio, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, lett. a) dell'art. 3 dell'accordo suindicato, assicurerà in ogni caso il rispetto della qualità delle prestazioni rese attraverso attività di project management, provvedendo altresì a valutare gli studi e le indagini preliminari già svolti, al fine di individuare la necessità di integrazioni.

4. In ragione dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle criticità che caratterizzano gli interventi oggetto della presente ordinanza speciale, per i compiti relativi alle procedure di programmazione e progettazione degli interventi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, qualora il comune attesti l'assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari, l'incarico di responsabile unico del procedimento può essere affidato a personale in posizione di comando presso la Struttura commissariale ivi compreso il personale di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto legge n. 109 del 2018, in possesso del titolo di studio e della esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità degli interventi da realizzare, ovvero della sola esperienza professionale maturata presso la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a 15 anni. In tal caso, il comune avrà facoltà di designare le figure professionali di supporto al responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Gli oneri per gli incarichi di cui al presente comma sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
5. Il soggetto attuatore, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, deve comunicare al Commissario straordinario la nomina del responsabile unico del procedimento ovvero comunicare l'impossibilità di procedere in tal senso e l'eventuale modifica del cronoprogramma di attuazione di cui all'art. 1 comma 1.
6. Qualora non ricorra l'esigenza di cui al primo periodo del comma 4, il Commissario straordinario, in ragione dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali, può individuare tra il personale in forza presso la Struttura commissariale, ivi compreso il personale di cui all'articolo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

18, comma 5, del decreto legge n. 109 del 2018, soggetti idonei cui poter affidare l'incarico di supporto al responsabile unico del procedimento. I relativi oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 3

(Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, anche tenuto conto delle esigenze di tempestività e del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
 - a. per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, a sua volta derogato dalle vigenti disposizioni di cui al combinato disposto del D.L. 76 del 2020 e 77 del 2021 – convertiti rispettivamente con Leggi n. 120 del 2020 e 108 del 2021 e s.m.i., l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, libero accesso al mercato, rotazione degli operatori economici, efficienza ed efficacia
 - b. per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'articolo 35, in deroga all'articolo 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, a sua volta derogato dalle vigenti disposizioni di cui al combinato disposto dei decreti-legge nn. 76 del 2020 e 77 del 2021 – convertiti rispettivamente con leggi n. 120 del 2020 e 108 del 2021 e s.m.i., è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- c. per i contratti di lavori servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per gli interventi di cui all'Allegato 1 può affidare i lavori:

- a. ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato ai sensi delle Linee Guida del MIT del 29 luglio 2021 “per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”.
- b. ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto anche sotto riserva di legge.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere, dandone chiara evidenza nel bando di gara ovvero nelle lettere di invito, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Al fine di ridurre i tempi di gara, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure aperte ovvero negoziate senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara ovvero nelle lettere di invito. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e può provvedere, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
5. Il soggetto attuatore individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.
6. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sulla base del costante orientamento interpretativo di cui all'art. 32, comma 10 del Codice Appalti, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, è facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
8. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

9. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'approvazione degli interventi che costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 5 della presente ordinanza.
10. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
11. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel comune di Casamicciola Terme si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 come convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108 nonché ogni norma di legge o di regolamento, anche successiva all'entrata in vigore della presente ordinanza, che introduca regimi procedurali di maggiore semplificazione o accelerazione per la selezione degli operatori economici e per l'esecuzione degli appalti.

Art. 4

(Premio di accelerazione e penale in caso di ritardo)

1. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, la Stazione appaltante può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine inizialmente concordato, in coerenza con il cronoprogramma degli interventi.
2. Il premio di accelerazione è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

conforme alle obbligazioni assunte e può essere riconosciuto successivamente all'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

3. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche alle procedure già avviate per le quali non sia stato già pubblicato il bando o stipulato il contratto in caso di affidamento diretto.

Art. 5

(Conferenza dei servizi speciale)

1. Per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione del progetto, è istituita la Conferenza di servizi speciale, secondo modalità semplificate e con termini ulteriormente ridotti, nei rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
2. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.
3. La Conferenza è indetta dal Commissario straordinario o suo delegato, che la presiede e ne dirige i lavori che possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

4. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
5. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal Commissario o suo delegato, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza viene immediatamente trasmessa in modalità telematica al comune e al soggetto attuatore ai fini della verifica e dell'approvazione dei relativi progetti ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
7. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione Campania.
8. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché quelle previste dall'articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016 non trovano applicazione qualora il soggetto attuatore abbia comunque già



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

acquisito tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 6

(Collegio consultivo tecnico)

1. In deroga all'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 la costituzione del Collegio consultivo tecnico è sempre facoltativa indipendentemente dall'importo del contratto posto a base di gara.
2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del citato decreto legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

Art.7

(Monitoraggio e controllo delle azioni dei Soggetti attuatori)

1. Il Commissario straordinario svolge un costante monitoraggio delle attività e del rispetto del cronoprogramma di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, al fine di garantire il rispetto dei tempi per l'adozione dei pareri e delle autorizzazioni e di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, necessario per l'avvio e la conclusione delle procedure, nonché la tempestiva realizzazione delle azioni oggetto della presente ordinanza.
2. Il Dirigente della struttura commissariale competente, nomina un responsabile del monitoraggio con il compito di interfacciarsi con continuità con il Soggetto attuatore e con gli esecutori delle opere, nonché di produrre con cadenza mensile un resoconto, con l'indicazione dello stato di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

attuazione dell'intervento, di eventuali problematiche riscontrate, e con la valutazione di possibili rischi e le conseguenti proposte di azioni volte alla soluzione dei problemi insorti.

3. I Soggetti attuatori sono tenuti a procedere al monitoraggio ogni 30 giorni nelle modalità definite con determina del dirigente della struttura commissariale competente.
4. Il Commissario straordinario pubblica i dati relativi alle attività dei Soggetti attuatori sul proprio sito istituzionale, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle azioni poste in essere e del loro avanzamento.

Art. 8

(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi)

1. In relazione agli interventi previsti e disciplinati dalla presente ordinanza speciale, il Commissario adotta i provvedimenti amministrativi ed esercita ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della loro realizzazione.
2. Decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal cronoprogramma degli interventi, nonché in tutti i casi di ingiustificato ritardo per la conclusione dei procedimenti o dei subprocedimenti e per l'adozione dei provvedimenti e degli atti, anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari per la spedita realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza speciale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indizione della procedura selettiva per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti alla progettazione, l'appalto di altri servizi, le forniture, l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la nomina del RUP, la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020, ogni altro atto che si renda necessario per la prosecuzione e la urgente conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario, in deroga all'articolo 2, commi 9-bis e 9-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, invita il soggetto attuatore a provvedere entro un termine stabilito, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, avvalendosi della Struttura commissariale, provvederà in via sostitutiva all'adozione dell'atto o degli atti non tempestivamente adottati dal comune.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

3. Gli atti adottati dal Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico esclusivamente al soggetto attuatore inadempiente.

Art. 9

(Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle OO.SS.)

1. Le somme stanziare con la presente Ordinanza in favore del Soggetto attuatore sono erogate secondo le seguenti modalità:
- Per il 10% all'atto della consegna dei servizi di progettazione, al netto delle anticipazioni già erogate con precedenti provvedimento della Struttura del Commissario;
 - Per il 30% all'atto di stipula del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori;
 - Per la parte ulteriore, su presentazione dei S.A.L., ciascuno per un importo massimo del 20%, per un importo totale non superiore al 40%;
 - per il residuo saldo del 20%, a seguito della certificazione della regolare esecuzione (o del collaudo) dei lavori e dell'approvazione della contabilità finale.
2. L'importo massimo delle spese tecniche ammissibili a contributo è stabilito progressivamente e a scaglioni, come percentuale dell'importo dei lavori e dei costi per la sicurezza, come segue:
- fino a 500.000, si applica una percentuale del 12,5%;
 - per la parte eccedente € 500.000 e fino a € 2.000.000 si applica una percentuale pari a 10%;
 - per la parte eccedente € 2.000.000 si applica una percentuale pari a 7,5%.

Gli importi così calcolati sono comprensivi di spese ed oneri accessori e sono al netto di IVA ed oneri previdenziali.

3. Per spese tecniche si intendono le spese relative: alla progettazione e direzione lavori; al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva; alla verifica del progetto, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016; al collaudo, con esclusione delle indagini geologiche e di altre eventuali prestazioni specialistiche.
4. Per i casi nei quali la norma preveda il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, è possibile riconoscere tale importo entro il suddetto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

contributo forfettario, solo qualora lo stesso venga inserito nella rendicontazione finale, allegando il documento comprovante l'avvenuto versamento ai destinatari finali della quota spettante.

5. Non è autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta. Il Commissario con proprio decreto provvede eventualmente ad autorizzare, su richiesta dei Soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa circa l'ammissibilità della richiesta, eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi di cui alla presente Ordinanza.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 45.897.264,22 al lordo delle somme già finanziate secondo le modalità di cui alle premesse della presente ordinanza e quindi per una somma netta di euro 42.059.619,31.
2. La somma complessiva degli importi indicati all'articolo 1 della presente ordinanza trova copertura a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto legge n. 109 del 2018, che presenta la necessaria disponibilità. L'onere finanziario complessivo degli interventi previsti nella presente ordinanza viene imputato, preso atto degli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 737 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e tenendo conto della attestazione a firma dei dirigenti competenti della struttura commissariale, contenente la valutazione di impatto finanziario e i cronoprogrammi delle attività oggetto della presente ordinanza, quanto a :
 - euro 10.748.736,54 nell'annualità in corso;
 - euro 18.127.752,03 nell'esercizio 2024;
 - euro 16.831.964,01 nell'esercizio 2025.

Le suindicate somme ricomprendono l'importo di Euro 3.690.833,27 di cui al Decreto n. 1339 del 31/3/2022, contenente il primo stanziamento per la ricostruzione del plesso scolastico Lembo.

3. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

4. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., il comune deve proporre al Commissario straordinario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico.
5. Per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni locative temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo delle funzioni pubbliche, nelle more della riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici oggetto della presente ordinanza, il Soggetto attuatore può imputare le relative somme, nel limite del 3% dell'importo stanziato per ciascun intervento con la presente ordinanza nel relativo quadro economico. Per le esigenze locative riguardanti gli istituti scolastici trova applicazione l'art. 26, comma 2, lett. b) del DL 109/2018.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Campania, al comune di Casamicciola Terme, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario straordinario: <https://sismaischia.it> e nell'Albo Pretorio del comune di Casamicciola Terme.
3. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

Allegati:

- 1) Relazione istruttoria a firma del tecnico designato e del dirigente competente della Struttura commissariale
- 2) Attestazione a firma dei dirigenti competenti della struttura commissariale, contenente la valutazione di impatto finanziario e i cronoprogrammi